



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0013782/U Data: 07/09/2017 14:18
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle
Commissioni Consiliari Permanenti
VI e II

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio – educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti”. (Reg. Gen. n. 475)

Ad iniziativa dei Consiglieri Marciano e De Pascale
Depositata in data 5 settembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 07/09/2017

Il Presidente

Rosa Di Lauro



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

Prot. N. del 177/82-PP/PDL
05/09/2017

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Dott.ssa Rosa D'Amelio

SEDE

OGGETTO: Trasmissione Proposta di Legge "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti."

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti", completa di relazione illustrativa, a firma dei consiglieri Marciano Antonio e De Pascale Carmine.

Cordialmente

Consiglieri

Marciano Antonio

De Pascale Carmine

[Signature of Marciano Antonio]
[Signature of De Pascale Carmine]

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0013678/I Data: 05/09/2017 16:14
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 475

5/9/2017
5/9/2017
5/9/2017

Aw. sim.
5/9/17
5/9/2017
Dott.ssa Carmine
J.J.



Consiglio Regionale della Campania

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

“ Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti ”

Ad iniziativa del Consiglieri Antonio Marciano e Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 475

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge nazionale n. 122 del 2016 il Governo italiano si è dotato di un criterio di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, allocando le risorse all'interno del fondo per le vittime di mafia, terrorismo ed usura.

La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.

Il Governo Regionale ha sostenuto il progetto di sensibilizzazione sul tema delle vittime innocenti della criminalità promosso dalla Fondazione Polis, da Libera e dal Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

La proposta di legge intende rafforzare la tutela, il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti.

La Regione ha il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza i figli delle vittime di crimini violenti e di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini violenti.

La proposta di legge istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti.

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 100.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo I Missione 1, Programma 10 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvederà con appositi stanziamenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE FINANZIARIA

INDICE ARTICOLATO

Art. 1 Oggetto e Finalità

Art. 2 Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti

Art. 3 Requisiti di accesso al Fondo

Art. 4 Spese finanziabili

Art. 5 Modalità e criteri di erogazione

Art. 6 Limiti temporali e abrogazioni

Art. 7 Clausola Valutativa

Art. 8 Copertura finanziaria

Art. 9 Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, come previsto dell'articolo 1 comma 2 dello statuto regionale ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini;
2. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti, in attuazione dei principi stabiliti dalla costituzione e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie. Il contributo previsto dalla presente legge rappresenta una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dalla criminalità, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani;
3. La fondazione Pol.i.s., in virtù dell'art.16 della legge n.1 del 19 gennaio 2009, è il soggetto di riferimento per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

Art. 2

Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti

1. La Regione Campania istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato Fondo, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1;
2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.



Art. 3

Requisiti di accesso al Fondo

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2, i figli di genitori deceduti o rimasti gravemente feriti a causa della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti, a condizione:
 - a. che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
 - b. che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - c. che il beneficiario sia nelle medesime condizioni di cui al precedente comma 1., lettera b)
 - d. che la vittima, i beneficiari se maggiorenni ed i loro familiari, siano completamente estranei agli ambienti criminali;
 - e. che il beneficiario sia destinatario di una sentenza penale di primo grado che lo individui come vittima del reato, ovvero, in assenza di sentenza, di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato o di altra autorità competente che attesti un giudizio di estraneità della vittima al fatto costituente reato e la sua conclamata innocenza;
 - f. che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado – e comunque sul presupposto necessario di un rapporto di convivenza al momento in cui si è verificato l'evento criminoso o attuale – di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla L. 575/65, ovvero di soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis c. p. p.
 - g. che il beneficiario non sia destinatario, al momento della presentazione dell'istanza, di alcun beneficio previsto a favore delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo o delle vittime del dovere e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. status di figlio di un genitore deceduto o gravemente ferito a seguito della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti;
 - ii. età non superiore a ventotto anni;
 - iii. genitore residente, al momento del decesso o del ferimento, in uno dei



comuni della regione Campania;

- iv. iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale;
 - v. reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;
2. Hanno altresì diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2 i fratelli, se conviventi e a carico dei soggetti deceduti o rimasti gravemente feriti a causa della consumazione di uno dei delitti previsti dall'ordinamento giuridico come intenzionali e violenti.



Art. 4

Spese finanziabili

1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, di seguito indicate:
 - a) tasse di iscrizione;
 - b) rette di frequenza;
 - c) acquisto dei libri di testo;
 - d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) servizio mensa;
 - f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei presupposti all'atto della presentazione della relativa istanza.



Art. 5

Modalità e criteri di erogazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Fondazione Pol.i.s. (braccio operativo della Regione per l'aiuto alle vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati) adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo;
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 3.

Art. 6

Limiti temporali e abrogazioni

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere richiesto esclusivamente dall'anno solare in cui entra in vigore la presente legge.



Art. 7

Clausola Valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di un'organica ed integrata politica di sostegno per le famiglie colpite dalla criminalità, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani;
2. A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione nella quale in modo documentato si illustra il resoconto della programmazione e realizzazione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime dei reati intenzionali violenti sul territorio regionale.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1 è quantificato in complessivi euro 100.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1;
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati entro i limiti delle risorse a tale scopo assegnate;
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Art.9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

